



Comune di Pessinetto

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.16

OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE PER IL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E PER IL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI . LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021.

L'anno duemilaventuno addì ventinove del mese di aprile alle ore diciotto e minuti cinquantacinque in videoconferenza, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. TOGLIATTI Gianluca - Sindaco	Sì
2. MARIETTA Sergio - Assessore	Sì
3. OLIVETTI Sabrina - Assessore	Sì
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Sig. BOSSA Dott. Matteo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Sig. TOGLIATTI Gianluca assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) introduce la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita: "A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e

provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi."

- l'art. 1, comma 837, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) introduce la disciplina del nuovo canone di concessione degli spazi e delle aree destinati ai mercati e testualmente recita: "a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate"

Richiamata la disciplina inerente i suddetti Canoni, contenuta nei commi da 816 a 846 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Dato atto che con deliberazione consiliare n. 13 del 29/04/2021, in relazione al combinato disposto dagli articoli 52 e 62 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni:

- è stato istituito il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;
- è stato approvato il relativo regolamento;

Richiamata la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita «Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe».

Richiamati:

- i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo;
- i commi 841 e 842 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe base rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale di occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 843 dello stesso articolo di legge;

Preso atto della proposta di tariffe predisposta dal Responsabile del Servizio, sulla base dell'obiettivo di garantire invarianza di gettito e ritenuta tale proposta pienamente rispondente alle esigenze di questo Comune;

Verificato che la popolazione residente al 31 dicembre 2020 era pari a 627 residenti per cui le tariffe standard e le tariffe base risultano le seguenti:

- tariffa standard annuale art. 1, comma 826 Legge 160/2019: € 30,00
- tariffa standard giornaliera art. 1, comma 827 Legge 160/2019: € 0,60
- tariffa base annuale art. 1, comma 841 Legge 160/2019: € 30,00
- tariffa base giornaliera art. 1, comma 842 Legge 160/2019: € 0,60

Valutato di individuare i coefficienti moltiplicatori da applicare alle tipologie di occupazione ed esposizione pubblicitaria, tenuto conto delle finalità delle stesse e della omogeneità della conseguente tariffa rispetto alle tariffe applicate alle occupazioni di suolo pubblico e alle esposizioni pubblicitarie, nonché al servizio affissioni nell'anno 2020;

Dato atto che il gettito derivante dall'applicazione delle tariffe dei nuovi canoni, tenuto conto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla Legge 160/2019 e dal regolamento istitutivo del nuovo canone non presenta, complessivamente considerato, variazioni rispetto a quello derivante dai tributi e dalle altre entrate sostituite o ricomprese nei nuovi canoni;

Considerato che per effetto del combinato disposto dall'art. 42, comma 2, lettera f), e 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi nonché le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi rientra nelle competenze della Giunta comunale;

Visto l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita: «169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: «il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.»;

Richiamata la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

Richiamata inoltre la comunicazione avente ad oggetto "Obblighi di trasmissione delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Anno d'imposta 2021- Indicazioni operative" del 23.02.2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze che precisa, testualmente, che *"i regolamenti e le delibere tariffarie concernenti il canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria - istituito dal comma 816 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 - e il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate - istituito dal comma 837 del medesimo art. 1 - non*

devono essere trasmessi al MEF e non vengono pubblicati nel sito internet www.finanze.gov.it. Tali atti, infatti, in quanto aventi ad oggetto entrate di natura non tributaria, non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 13, comma 15, del D. L. n. 201 del 2011, che circoscrive espressamente l'obbligo di trasmissione al MEF, e la conseguente pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it, alle delibere regolamentari e tariffarie relative alle "entrate tributarie dei comuni".

Considerata pertanto la necessità di provvedere alla determinazione delle tariffe, mediante l'applicazione dei coefficienti, riportate nell'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma di legge

DELIBERA

1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. di approvare le tariffe del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, come da prospetto allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale.
3. di dare atto che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2021, in sostituzione delle precedenti tariffe relative alle seguenti entrate: Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), Imposta comunale sulla pubblicità (ICP), diritto sulle pubbliche affissioni (DPA) e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
4. di dare atto che i termini per il versamento del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria sono disciplinati nel relativo Regolamento; per il canone delle occupazioni annuali, nel caso di annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno.
5. di differire il termine per il versamento del canone per l'anno 2021 al 30/06/2021.
6. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e pubblicazione sul sito internet comunale.
7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, considerando l'approssimarsi della scadenza per l'anno 2021.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

Firmato digitalmente
TOGLIATTI Gianluca

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
BOSSA Dott. Matteo